ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 37 DEL 12.12.2018

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 6 - CAUZIONE
ART. 7 - VARIAZIONE DI TARIFFA
ART. 8 - CARATTERE DEL SERVIZIO
ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 10 - IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 12 - PERSONALE
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELLAPPALTATORE
ART. 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO
ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO IN CONCESSIONE
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 17 - GESTIONE CONTABILE
ART. 18 - SERVIZI GRATUITI E RIDUZIONI
ART. 19 - PENALIT À E CONTROVERSIE
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. 21 - DIVIETI
ART. 22 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 23 - CONTROVERSIE
ART. 24 - NORME GENERALI
ART. 25 – NORME TRANSITORIE
ART. 26 - SPESE ED ONERI FISCALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto i seguenti Servizi, in concessione:

- la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità ICP;

- la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle pubbliche affissioni e relativi diritti DPA.

Nello specifico:

a) Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, di cui al D.Lgs. 507/93, capo I. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. La concessione riguarda, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ARTICOLO 2 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni regolate dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2021.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a 1 anno, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.

Al termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

La Concessione del servizio proseguirà fino alla naturale scadenza, anche nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97, fatta salva la possibilità ex legge di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell' introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili e, comunque, per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dell'oggetto della Concessione.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio è affidato in concessione a canone annuo non inferiore a € 4.000,00. Saranno a carico della ditta Concessionaria tutte le spese inerenti la gestione del servizio nonché quelle eventuali derivanti da procedimento giudiziario.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il canone verrà versato a rate trimestrali scadenti il 30.03 – 30.06 – 30.09 - 31.12.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà prestare, in favore del Comune, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 7 - VARIAZIONE DI TARIFFA

Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale o disposte dalla Legge.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.

Nel caso che variazioni di tariffe o della base imponibile superino la percentuale del 10% (dieci per cento), a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi nel corso della concessione, le condizioni economiche contrattuali saranno ragguagliate in misura proporzionale al maggior o minore ammontare delle riscossioni e ciò di comune accordo tra le parti e senza che questo comporti la rescissione del contratto.

ARTICOLO 8 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori. Per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Nei casi di affissioni urgenti il concessionario non può richiedere compensi straordinari oltre quelli previsti dalla Legge.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

a) ad applicare il D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia;

b) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dal Comune;

c) ad organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari per garantirne la corretta esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;

d) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi per conoscenza

all'Amministrazione comunale unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando gli obblighi dello stesso in sede contenziosa;

e) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

f) a tenere aggiornata una mappa generale, recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;

g) ad assicurare, a mezzo del proprio personale controlli periodici sul territorio del comune, documentati con report, tendenti a rilevare, nell'ambito dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;

h) ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;

i) a mettere a disposizione, pena decadenza della Concessione, negli orari d'ufficio, una immediata reperibilità a mezzo telefonico, mail, fax, al quale si potranno rivolgere i contribuenti e l'utenza, per qualsiasi esigenza in merito all'oggetto del presente Capitolato ed un ufficio appositamente attrezzato come specificato all'art. 12 del presente capitolato d'oneri;

j) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, informando, in particolare, lo stesso utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione;

k) a trasmettere al Comune, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell'anno precedente. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà;

l) il Concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione la modulistica vidimata necessaria e quanto necessario all'espletamento del servizio. Lo stesso concessionario deve altresì farsi carico, a proprie spese, di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti;

m) il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione dei dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o tariffe. Tale banca dati dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio tributi per l'attività di incrocio dei dati necessaria per gli altri tributi comunali, inoltre, allo scadere della Concessione dovrà essere consegnata al Comune concedente senza onere alcuno per quest'ultimo;

n) il Concessionario subentra all'Amministrazione Comunale in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. La società aggiudicataria può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale. Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali. Al termine di ogni anno, entro il 31 gennaio successivo, la società dovrà presentare all'Ente una dettagliata relazione sul contenzioso;

o) il Concessionario, al termine del contratto di concessione, è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione

p) il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica in ordine ai requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara.

q) È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà, in ogni caso, consegnare al Comune gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'attivazione delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 10 - IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario è tenuto, per tutta la durata del contratto, a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per le pubbliche affissioni accollandosi il relativo onere per gli interventi conseguenti, sia per quelli già esistenti, sia per quelli che verranno installati durante il corso della Concessione.

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Nello specifico, i servizi verranno gestiti come segue:

11.1 - ICP/DPA E MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto.

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le maggiorazioni di cui all'art. 22, co. 9, del D. Lgs. 507/93, sono attribuite al concessionario in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
In sostituzione del registro cronologico delle affissioni è consentito tenere la raccolta ordinata di tutti gli ordinativi ricevuti.
Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

ARTICOLO 12 - PERSONALE

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il nominativo del personale incaricato per l'espletamento del servizio, con individuazione del Responsabile della direzione del servizio, ed indicarne i successivi cambiamenti.

Il personale del Concessionario dovrà essere retribuito dallo stesso, senza alcun onere per il Comune.

Il Concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio, in osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale, se non quelli previsti dalla legge.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Dal giorno in cui saranno effettuate le consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione sia Civile che Penale, ovvero da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose sia per mancata erogazione del servizio verso i committenti sia per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, purché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile, per l'intera durata della concessione, con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni, il cui massimale non potrà essere inferiore ad € 400.000,00.

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.

Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. n. 196/03 e successive

modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di affissione.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il servizio verrà svolto sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali. Gli uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli e le verifiche che riterranno opportuni. Il Concessionario o il suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni.

ARTICOLO 17 - GESTIONE CONTABILE

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio dovrà essere conservata, dal Concessionario, secondo le disposizioni richieste dall'archiviazione documentale digitalizzata, sino alla scadenza del contratto, presso la propria sede principale, fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione analogica e digitale stessa, per l'archiviazione ed i controlli che l'Ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

ARTICOLO 18 - SERVIZI GRATUITI E RIDUZIONI

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti Comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 507/93 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale vigente, assicurando la giusta diffusione degli avvisi nei vari spazi individuati dal Comune (compresa le frazioni)

ARTICOLO 19 - PENALITÀ / CONTROVERSIE

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune, tramite il Responsabile dell'Area Finanziaria:

- contesterà l'infrazione o l'omissione al Concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli;
- per i casi di negligenza nell' esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal

presente capitolato o dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, applicherà una penale variabile a seconda della gravità da € 150,00 ad € 500,00;

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza notificata nei modi di legge, alla quale il Concessionario potrà presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni. L'Amministrazione deciderà in ordine alle controdeduzioni presentate nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

La penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall'obbligo di risarcire al Comune o a terzi eventuali danni causati ovvero di rimborsare al Comune spese sostenute per il mancato o incompleto o trascurato servizio nel caso che la Ditta diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sulla polizza assicurativa.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto nel caso in cui la Ditta commetta una o più delle seguenti violazioni:

- decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
- non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;
- continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali
- sospensione o abbandono del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
- mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'apertura della sede locale;
- inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto;

In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa appaltatrice incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento.

In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio nonché il rilascio delle banche dati gestite dai programmi informatici del Concessionario.

È fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta concessionaria risponde con il proprio patrimonio.

La concessione si intenderà risolta in pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che determino la cessazione della Concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto dalla legge.

ARTICOLO 21 - DIVIETI

Fatto salvo per il servizio di materiale affissione dei manifesti, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare la concessione dei servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio o parti del servizio a terzi comporta la cancellazione dall' Albo.

Non è altresì consentita la cessione del presente contratto. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza del Tribunale di Alessandria.

ARTICOLO 24 - NORME GENERALI

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Comune si impegna per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Concessione, restando così impegnato ad attuare i servizi stessi per mezzo della Concessionaria.

Sugli edifici aventi carattere storico o in quelli designati dal Comune a proprio esclusivo insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni, né pubblicità di alcun genere.

Tutte le spese del contratto (imposte, tasse, bolli diritti ecc...) e quelle ad esse successive e conseguenti, nonché quelle del personale, del materiale di cancelleria e delle tasse per l'esecuzione del presente appalto, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore. Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dall'organo competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono le norme generali del Codice Civile e quelle speciali del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme dei regolamenti comunali dei servizi oggetto del presente capitolato e del codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE

Nel caso in cui, per esito di gara, non dovesse esserci continuità nella gestione del servizio, la posizione del personale che attualmente espleta il servizio stesso nell'unità locale, deve essere garantita nel rispetto del contratto di lavoro.

ARTICOLO 26 - SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese ed oneri fiscali inerenti al contratto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.